

che non solo eran soggetti a contumacia le magistrature e i reggimenti, ma lo erano altresì gli investiti di Ministero Pubblico, o come diremmo con termine di uso, i pubblici impiegati.

Così una legge del 1345 ordinava che i cancellieri, i nodari e i giudici che avessero accompagnato qualche rettore in un reggimento, non potessero tornarvi che dopo due anni. Una legge del 1506 stabiliva che gli impiegati in Venezia fossero distribuiti per quattro anni, ma che poi fosse necessaria una contumacia di altri quattro anni per entrare nello stesso ufficio, e d'un anno per aver accesso in un altro.

I segretari del Consiglio dei Dieci, dapprima eletti a vita, doveano per legge del 1628 avere due anni di contumacia, nel qual tempo era loro concesso di supplire alle funzioni di segretarii del Senato. Per legge del 1640 invece rimanevano in carica quattro anni, e doveano subirne due di contumacia. I segretarii, spediti come residenti a capitali forestiere, dovevano lasciar passare due anni prima di ritornare allo stesso posto, e perfino gli esattori degli uffici per legge del 1571,